

Bozza Delibera Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria del 13 giugno 2020

Si passa al punto 7 dell'Ordine del Giorno: Situazione morosi – Determinazioni.

Il Presidente espone la situazione relativamente agli psicologi iscritti risultanti morosi della tassa annuale d'iscrizione all' Albo ed esibisce elenco dei morosi, contenente i nominativi ed i diversi importi dovuti con l'indicazione delle diverse annualità. Inoltre, il Presidente riferisce che, sebbene nelle annualità pregresse non si è proceduto al recupero coatto ed a sospendere dall'esercizio della professione gli iscritti morosi per due anni, l' Ordine professionale ha sospeso la prescrizione sia nell'anno 2013 che nell'anno 2016.

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria riunito, sentito anche il Consigliere nominato Tesoriere, dopo ampia discussione,

Visti gli articoli 12 lettere i) e l) legge n. 56/1989, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine il potere di determinare la misura e riscuotere il contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti all' Albo per le spese del proprio funzionamento;

Visto l'articolo unico legge n. 292 legge 10.6.1978;

Visto l'articolo 1 comma 5-ter del decreto legislativo n. 106/2005, convertito in legge n. 156/2005 e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.1782/2011, che ha ricondotto il contributo annuale dovuto per l'iscrizione ad un albo professionale alla nozione di "imposte e tasse";

Visto l'articolo 26 comma 2 legge n. 56/1989, il quale prevede la sospensione dall'esercizio della professione per gli iscritti morosi per due anni nel pagamento dei contributi all' Ordine;

Considerato che il recupero dei crediti è previsto dalle norme sopra richiamate e il mancato versamento determina una ingiusta diversità tra gli iscritti e non consente all' Ordine di provvedere all'integrale pagamento delle spese ed organizzare in modo efficace il suo funzionamento;

delibera

a) di provvedere al recupero coatto di quanto dovuto dagli iscritti morosi, salvo per quelle quote divenute eventualmente inesigibili per il decorso del termine, per morte dell'iscritto all' Albo, per reiterata irreperibilità e per anti economicità dell'azione di recupero;

b) a tal fine procedere direttamente alla riscossione coatta delle quote o affidare il servizio di riscossione ad apposito intermediario individuato con le modalità previste dalla legge;

c) procedere ad irrogare la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per gli iscritti risultanti morosi della tassa annuale d'iscrizione per due anni, anche non consecutivi;

d) procedere al recupero dei crediti con le seguenti modalità:

1.- controllo che sia stata inviata all'iscritto comunicazione dell'importo e del modo di versamento della quota associativa annuale, con precisazione del termine entro cui doveva essere eseguito il pagamento;

2.- nell'ipotesi di mancato o insufficiente versamento della quota associativa entro il termine stabilito, inviare la comunicazione per sollecitare il pagamento da parte dell'iscritto, contenente la precisazione che lo psicologo può far pervenire prova dell'avvenuto pagamento, che non risulta registrato dall' Ordine professionale;

3.- sollecitare il versamento entro _____ (un termine da indicare) e comunicare all'iscritto le modalità di pagamento;

4.- l'iscritto moroso dovrà versare una tassa aggiuntiva di € _____ per il mancato pagamento, da calcolarsi sull'importo della singola tassa annua dovuta, senza che si applichi per tutte le annualità in cui è residuata la morosità;

5.- nell'ipotesi in cui si ravvedono gli estremi per la sospensione dall'esercizio della professione, avvisare l'iscritto moroso che il Consiglio, stante la morosità di due annualità, procederà a deliberare la sospensione dall'esercizio della professione, invitando lo psicologo ad inviare scritti difensivi ed a comparire alla riunione, se intende essere sentito, in cui verrà deliberata la sospensione;

6.- l'eventuale richiesta di trasferimento ad altro Albo professionale non potrà essere deliberata se l'iscritto che risulta moroso.

Pertanto, il Consiglio manda al Presidente ed al Consigliere Tesoriere al fine di espletare gli adempimenti sopra indicati.

Si passa al punto 9 dell'Ordine del Giorno: Modifiche Regolamento disciplinare – Commissione deontologica: Determinazioni.

Il Presidente riferisce che, dopo l'approvazione del nuovo Regolamento di disciplina attualmente vigente, alcuni componenti del Consiglio hanno rilevato che il procedimento per l'accertamento della responsabilità disciplinare degli iscritti obbligava a numerose attività risultanti non necessarie ai fini dell'istruzione e decisione della segnalata presunta violazione disciplinare e, pertanto, anche al fine di rendere il ruolo del Consiglio centrale ed unico nella decisione della presunta violazione deontologica che determina l'applicazione di una sanzione disciplinare, si è proceduto alla revisione e modificazione del Regolamento vigente, con la condivisione di tutti i componenti della Commissione deontologica.

Quindi, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria riunito, sentito anche l'attuale Coordinatore della Commissione deontologica, dopo ampia discussione, Visti gli articoli 12 lettera i), 26 e 27 legge n. 56/1989,

delibera

1.- di approvare il Regolamento di disciplina o disciplinare nella terza versione definitiva, che si allega alla presente affinché ne faccia parte integrante, da entrare in vigore con decorrenza dal 14.6.2020;

2.- di ritenere equipollenti le diverse precedenti versioni del Regolamento disciplinare, che non comportano alcuna diminuzione delle garanzie per l'iscritto incolpato.

Pertanto, il Consiglio manda al Presidente, al Segretario, al Coordinatore della Commissione deontologica ed ai suoi componenti, di procedere all'applicazione del nuovo Regolamento disciplinare con decorrenza dal 14.6.2020.

Si passa al punto 11 dell'Ordine del Giorno: Consulenza amministrativa: Determinazioni.

Il Presidente riferisce che è sorta la necessità, per una organizzazione più efficiente dell'Ordine professionale, di potersi avvalere di una consulenza amministrativa per tutte le numerose questioni che devono essere sviluppate ed affrontate quotidianamente e, pertanto, è stato chiesto all'Avv. Antonio Cimino, con studio in Catanzaro, di integrare le prestazioni professionali con una consulenza amministrativa generalizzata e su richiesta da svolgere in favore dell'Ente, oltre a quelle prestazioni professionali da lui stesso svolte in forza del contratto di DPO ed in forza della convenzione del 14.5.2020. Precisa, inoltre, che il sopra nominato professionista ha svolto per il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi Calabria la consulenza legale e la difesa giudiziaria per oltre venti anni.

Il Presidente espone che il professionista ha fatto pervenire il suo preventivo per l'attività professionale richiesta di natura propriamente amministrativa, in aggiunta a quella già espletata nell'interesse del Consiglio, e l'esibisce ai Consiglieri.

Pertanto il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria riunito, sentito anche il Vice Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere, dopo ampia discussione,

Considerato che il professionista è chiamato a svolgere, in occasioni delle riunioni dell'Ente, della redazione delle deliberazioni del Consiglio e delle deliberazioni presidenziali, la consulenza amministrativa dell'Ente, non propriamente legale, e tale consulenza è eseguita con lavoro prettamente proprio e personalmente;

Considerato, inoltre, che l'indicata consulenza amministrativa sarà da lui espletata su espressa richiesta degli organi dell'Ente;

Ritenuto che il sopra citato Avv. Antonio Cimino ha un livello di conoscenza specialistica, per l'acquisita conoscenza da oltre venti anni delle problematiche dell'Ordine, ed ha le competenze professionali necessarie, nonché non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire ed i compiti e le funzioni da espletare;

delibera

1.- di affidare all'Avv. Antonio Cimino, con studio in Catanzaro alla via Tommaso Campanella n. 55, la consulenza amministrativa, da espletarsi su richiesta degli organi dell'Ente, in occasione delle riunioni del Consiglio, per l'elaborazione e lo sviluppo delle deliberazioni sia del Consiglio che di quelle emanate dal suo Presidente;

2.- di accettare il preventivo per l'attività di consulenza amministrativa inviato dal professionista, determinando il compenso annuale in € 5.000,00, oltre contributo CPA ed IVA come per legge, comprendente assistenza personale a n. 5 riunioni del Consiglio dell'Ordine ed assistenza ed elaborazione di n. 25 deliberazioni del Consiglio e del Presidente, quando ammissibili.